



Divisione Risorse

Direzione Centrale Risorse Umane  
Settore Sviluppo  
Ufficio Selezione del Personale

Alle Strutture Centrali  
Alle Direzioni Regionali

*E, p.c.*

All'Ufficio Normativa e rapporto di lavoro

All'Ufficio Trattamento economico

***OGGETTO: Procedura per lo sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2023***

***Premessa***

Con Accordo integrativo stralcio, sottoscritto in via definitiva il 21 novembre 2023, e con successivo atto del Direttore dell'Agenzia n. 28343 del 5 febbraio 2024 è stata avviata la procedura selettiva di sviluppo economico per l'anno 2023, d'ora innanzi "procedura", finalizzata all'attribuzione ai dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia di differenziali stipendiali.

Partecipano alla procedura, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia alla data del 1° gennaio 2023, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2023 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f), CCNL, al rimprovero scritto.

Il numero di differenziali stipendiali è quello risultante dal già menzionato accordo integrativo stralcio del 21 novembre 2023.

La graduatoria sarà unica nazionale distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari e verrà approvata dal Direttore Centrale Risorse umane.

Le progressioni economiche saranno attribuite a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai dipendenti collocati in posizione utile nella citata graduatoria unica nazionale.

Per i posti riservati alla Direzione Provinciale di Bolzano, il Direttore Provinciale provvederà direttamente ad emanare l'atto di avvio della procedura, a gestirne lo svolgimento e ad approvare la relativa graduatoria.

### ***1. Procedura informatica***

La procedura per il 2023 avverrà tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico, disponibile ai Gestori Regionali e Centrali (Uffici Selezione del personale e Normativa e Rapporto di lavoro), il cui indirizzo è il seguente: <https://passo.agenziaentrate.it/pjb/N027/index.php>.

Gli operatori regionali, se non già precedentemente abilitati, dovranno abilitarsi in SIGA con il profilo "Gestore Regionale".

Tale applicativo è stato realizzato dalla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione per consentire di valorizzare correttamente le informazioni contenute nella banca dati del personale (GRU) relative all'esperienza di servizio e ai titoli di studio, culturali e professionali.

In considerazione delle novità previste nell'atto di avvio dell'attuale procedura rispetto alle precedenti, si è reso innanzitutto necessario adattare l'applicativo informatico alle nuove regole, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale nelle more tra l'ultima e l'attuale procedura. E' stato altresì indispensabile procedere ad una verifica preventiva dei dati inseriti in GRU, soprattutto con riferimento ai titoli post laurea, in considerazione della diversa attribuzione di punteggi prevista nell'attuale procedura rispetto alla precedente, e provvedere – ove necessario – all'aggiornamento e/o alla rettifica preventiva degli stessi.

Prima di rendere l'applicativo accessibile ai Gestori Regionali e Centrali, l'Ufficio Disciplina della Direzione Centrale Risorse umane provvederà ad epurare gli elenchi dei partecipanti alla procedura dei nominativi dei dipendenti che nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023 siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f), CCNL, al rimprovero scritto.

A decorrere dal 22 aprile 2024 e fino al 10 maggio 2024, l'applicativo informatico sarà accessibile solo ai Gestori Regionali e Centrali che vi troveranno gli elenchi dei

partecipanti alla procedura (appartenenti al ruolo dell’Agenzia alla data del 1° gennaio 2023), comprensivi di schede con esperienza e titoli di studio culturali e professionali ed eventuali anomalie rilevate in automatico dal sistema. Come nelle procedure precedenti, i dati dei partecipanti sono stati ricavati unicamente dal sistema Gestione Risorse Umane (GRU) e dal sistema Presenze Assenze ed è, quindi, su tali sistemi che vanno inseriti e/o aggiornati i dati affinché elenchi e schede risultino corretti.

Una volta inseriti e/o aggiornati tutti i dati come sopra indicato, non è più richiesto il caricamento all’interno della procedura per lo sviluppo economico di alcun dato relativo all’esperienza o ai titoli di studio culturali e professionali posseduti dai dipendenti poiché c’è l’acquisizione automatica dei dati dai sistemi gestionali GRU e Presenze Assenze.

Negli elenchi non sono presenti i dipendenti che non hanno diritto alla progressione economica, come di seguito specificato:

1. coloro che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2023 abbiano beneficiato di una progressione economica;
2. coloro che nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023 siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall’art. 43, comma 3, lett. f), CCNL, al rimprovero scritto. A tal fine le Direzioni Regionali sono invitate a effettuare in modo continuativo le attività di inserimento e/o di aggiornamento dei dati relativi ai procedimenti disciplinari e penali, ivi inclusi gli esiti di eventuali contenziosi del lavoro già definiti, modificativi di pregressi provvedimenti sanzionatori;
3. i dipendenti cessati ed esonerati dal servizio.

Pertanto, partecipano alla procedura i dipendenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia alla data del 1° gennaio 2023, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che non si trovino nelle suddette condizioni, così come previsto ai punti 1.2 e 4.10 dell’atto di avvio della procedura.

Al fine di ridurre le segnalazioni, gli uffici centrali e regionali competenti, dopo aver verificato gli elenchi dei partecipanti, dovranno attivarsi per controllare i dati relativi all’esperienza di servizio e ai titoli di studio, culturali e professionali, presenti nell’applicativo informatico e relativi ai dipendenti apicali e neoassunti che non hanno partecipato alle ultime procedure di sviluppo economico e per i quali i dati presenti in GRU non sono stati già verificati.

I Gestori Regionali e Centrali dovranno in primo luogo verificare se tutti i dipendenti che possono partecipare alla procedura siano presenti nei relativi elenchi; nel caso in cui non siano presenti, dovranno provvedere a verificare, inserire e/o correggere in GRU i dati relativi ai dipendenti mancanti.

A differenza delle precedenti procedure, in questa sarà disponibile per ciascuna Direzione Regionale anche un elenco in formato excel dei dipendenti in servizio in Agenzia alla data del 1° gennaio 2023, non in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura con l'indicazione delle relative motivazioni; ciò proprio al fine di agevolare i gestori nella rilevazione di eventuali mancanze per la successiva correzione dei relativi dati in GRU.

Al riguardo, si segnala che, in caso di correzioni effettuate in GRU dai Gestori Centrali e Regionali, i relativi elenchi risulteranno automaticamente aggiornati il giorno successivo alla correzione inserita in GRU.

Tale verifica e la conseguente eventuale rettifica degli elenchi dei partecipanti potranno essere effettuate fino al 10 maggio 2024.

A decorrere dal 13 maggio 2024 e fino al 27 maggio 2024, i partecipanti alla selezione potranno visualizzare nell'applicativo la scheda relativa alla propria posizione con riferimento all'esperienza, ai titoli di studio, culturali e professionali e all'eventuale bonus; si fa presente che non sarà visibile in tale fase il punteggio attribuito per la valutazione, per la quale si rinvia al successivo punto elenco.

Entro il citato termine del 27 maggio 2024 i partecipanti potranno altresì segnalare, esclusivamente sempre nel predetto applicativo, eventuali errori o mancanze nei dati acquisiti in GRU.

Decorso tale termine, il punteggio si intende confermato. Le segnalazioni saranno oggetto di verifica da parte delle strutture competenti all'aggiornamento del sistema GRU. Le attività di verifica e gestione delle segnalazioni dovranno concludersi entro il 7 giugno 2024.

Gli adempimenti connessi alla partecipazione alla procedura dei dipendenti dell'Agenzia in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni saranno curati centralmente dall'Ufficio Selezione del personale.

## **2. Valutazione**

Nella procedura si applicano i criteri di valutazione di seguito indicati:

- a) valutazione individuale per l'inserimento nelle tre fasce (40, 30 e 15);
- b) esperienza professionale maturata;
- c) ulteriori criteri, correlati alle capacità culturali e professionali.

Il criterio di cui alla lettera a) si basa su elementi di giudizio riferiti al periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 e la valutazione viene effettuata con riferimento a tre dimensioni dell'agire professionale (allegato A) attinenti alle diverse sfere del comportamento organizzativo.

La valutazione è affidata ai responsabili delle strutture di vertice dell'Agenzia (Divisioni, Direzioni Centrali e Direzioni Regionali, ivi comprese le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano), tenendo conto della diversità di contesto, degli specifici compiti e delle situazioni in cui sono svolti. Ai fini della procedura tutti gli Uffici riconducibili alle strutture centrali dell'Agenzia costituiscono un unico Centro di responsabilità, compresi le Sezioni di Assistenza Multicanale e i Centri Operativi Servizi Fiscali. La valutazione verrà utilizzata solo ai fini della procedura di sviluppo economico.

E' competente ad effettuare la valutazione il responsabile della Struttura di vertice presso la quale l'interessato risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2022 o comunque alla data di fine servizio presso l'Agenzia delle entrate.

Per gli Uffici Centrali il responsabile della struttura è il Direttore Centrale Risorse Umane che acquisirà gli elementi necessari per la valutazione dai responsabili delle strutture centrali.

Il personale appartenente a ciascuna struttura, sulla base delle tre dimensioni dell'agire professionale, viene ripartito in tre fasce di valutazione con i seguenti punteggi:

FASCIA I punti 40;

FASCIA II punti 30;

FASCIA III punti 15.

Ai responsabili delle strutture compete l'individuazione dei dipendenti cui attribuire:

- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della prima fascia (40 punti);
- nel limite massimo del 5% del numero degli aventi titolo a partecipare per ciascuna area, il punteggio della seconda fascia (30 punti).

L'inserimento nella prima e nella seconda fascia va obbligatoriamente corredato – trattandosi per gli interessati di un riconoscimento della rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e dell'apporto qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi – di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. La motivazione verrà resa pubblica.

Nella terza fascia (15 punti) è collocato il restante personale.

A tal fine, l'Ufficio Mappatura, Sviluppo e Valutazione avrà cura di inviare ai responsabili di ciascun Centro di Responsabilità, di seguito CdR, i relativi elenchi dei partecipanti alla procedura per consentire le suddette operazioni di valutazione che andranno concluse entro il 10 giugno 2024.

In analogia con quanto avvenuto nelle precedenti procedure di sviluppo economico, seguiranno indicazioni operative a cura dell'Ufficio Mappatura, Sviluppo e Valutazione, anche con riferimento alle disponibilità di unità di personale collocabile nelle fasce di valutazione.

### ***3 Esperienza di servizio***

Sono valutabili ai fini dell'esperienza di servizio:

- il periodo di attività resa nell'ambito del rapporto di servizio con l'amministrazione (compresa quella svolta in posizione di comando), prestata anche presso altre Pubbliche amministrazioni, nelle posizioni economiche corrispondenti e confluite nei differenziali stipendiali previsti dall'attuale classificazione del personale; tale periodo viene valutato con i punteggi stabiliti nella tabella di cui al punto 4.1 dall'atto di avvio;
- i periodi di aspettativa per dottorato di ricerca, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 476 del 1984;
- il servizio militare di leva (compreso Allievo Ufficiale di Complemento), solo se svolto in costanza di rapporto di lavoro;
- il periodo di ferma volontaria, se della durata continuativa di almeno un anno;

- i periodi di aspettativa per mandato elettorale, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 165/2001 in caso di mandato parlamentare e dell'art. 81 del d.lgs. 267/2000 in caso di mandato presso enti locali;
- i periodi di distacco sindacale (in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dall'art. 11 del CCNI) e i periodi di aspettativa per motivi sindacali, in base al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8647 P-4.17.1.14.5 del 28 febbraio 2012 che equipara tali periodi al servizio prestato nell'Amministrazione;
- i periodi di part time orizzontale, verticale o misto.

I gestori regionali e centrali dovranno verificare che l'inserimento in GRU riguardi solo i periodi oggetto di valutazione (ad esempio dovrà essere inserito il servizio militare di leva solo se svolto in costanza di rapporto di lavoro).

Non sono, invece, computati:

- i periodi di interruzione del servizio (aspettativa, assenze ingiustificate);
- le sospensioni dal servizio facoltativa, obbligatoria, penale, sanzionatoria, cautelare specifica;
- i periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all'art. 4, commi 2 e 4, della legge 53/2000 e all'art. 42, comma 5, del d. lgs. 151/2001;
- il periodo di tirocinio teorico pratico, in quanto svolto al di fuori del rapporto di servizio con l'amministrazione.

Per i periodi di servizio inferiori all'anno, nelle fasce previste nell'atto di avvio, il punteggio è rapportato a periodi interi di 30 giorni.

L'applicativo informatico calcola automaticamente il punteggio relativo all'esperienza di servizio.

#### ***4 Titoli di studio, culturali e professionali***

Sono valutabili i seguenti titoli:

- Diploma di istruzione primaria e secondaria di primo grado;
- Diploma di qualifica professionale (3 anni);
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni);
- Abilitazione post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia;
- Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia;
- Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia;

- Laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia.

Il punteggio maggiore è attribuito alle lauree specifiche, che sono quelle attinenti ai settori di attività dell’Agenzia.

Sono valutabili anche i seguenti titoli post laurea:

- Master di I livello in materie attinenti ai settori di attività dell’Agenzia;
- Master di II livello/corsi di specializzazione in materie attinenti ai settori di attività dell’Agenzia;
- Abilitazioni professionali attinenti ai settori di attività dell’Agenzia;
- Seconda laurea specifica;
- Dottorati di ricerca in discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia.

Saranno oggetto di valutazione anche i master universitari conseguiti prima della riforma del sistema universitario attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 purché abbiano durata almeno annuale o pari a 1500 ore e il superamento di un esame finale.

Sono valutabili anche i master e i corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in quanto scuole pubbliche di riferimento per l’Agenzia ai sensi D.P.R. possibilità 16 aprile 2013 n. 70 e del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I titoli rilasciati da queste scuole pubbliche di formazione sono valutabili ove abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria di cui sopra per impegno in attività formative.

In ogni caso i titoli post-laurea sono valutati se conseguiti in discipline e materie attinenti ai diversi settori dell’Agenzia e strumentali alle attività svolte in Agenzia. In applicazione di tale criterio, è rilevante ad esempio il conseguimento di un master in diritto tributario, diritto amministrativo e diritto del lavoro oppure di un diploma di specializzazione in professioni legali o dell’abilitazione di avvocato o commercialista.

Alla luce di quanto sopra l’abilitazione all’insegnamento è valutabile solo se relativa a materie attinenti ai settori di attività dell’Agenzia e strumentali alle attività svolte in Agenzia (ad esempio è valutabile l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche e della psicologia; non è valutabile l’abilitazione all’insegnamento del latino e del greco).

La seconda laurea è valutata solo se il dipendente è in possesso di due lauree specifiche. Si fa presente che, nel caso in cui un dipendente sia in possesso di una laurea triennale e di una conseguente laurea specialistica o magistrale, la prima non potrà essere considerata seconda laurea.

Le novità introdotte nell'accordo rispetto al passato riguardano la possibilità di valutare più titoli post-laurea fino al raggiungimento del punteggio massimo di tre punti e, in particolare, ai master è stato stabilito un punteggio diverso a seconda che si tratti di un master di primo o di secondo livello.

### ***5 Graduatoria***

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 20 giugno 2024.

Ciascuna graduatoria finale nazionale, distinta per Area, è formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente.

Il punteggio complessivo conseguito non può, comunque, essere superiore a 100 ed è determinato sommando i voti conseguiti a seguito della valutazione della performance individuale (fascia I: punti 40, fascia II: punti 30, fascia III: punti 15), dell'esperienza di servizio (punteggio massimo 30) e dei titoli (punteggio massimo 30) nonché dell'eventuale punteggio aggiuntivo previsto al punto 4.6 dell'atto di avvio della procedura. Tale punto prevede il riconoscimento a favore del personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni di un punteggio aggiuntivo del 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui al punto 4.1 dell'atto di avvio della procedura.

Nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine finale di graduatoria, si applicano in sequenza i seguenti criteri di preferenza:

- a) Maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale per fasce;
- b) Maggiore punteggio attribuito alla valutazione individuale dell'esperienza Professionale;
- c) Maggiore età anagrafica.

Sulla base dei posti indicati nella tabella di cui al punto 1.3 dell'atto di avvio, i differenziali stipendiali saranno attribuiti ai dipendenti collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale, distinta per area, approvata dal Direttore Centrale Risorse Umane e pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia.

Saranno esclusi dalla procedura i dipendenti cessati o esonerati dal servizio a qualunque titolo alla data di approvazione della graduatoria (punto 4.10 dell'atto di avvio).

Il diritto alla progressione è sospeso fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o un procedimento penale per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio (punto 4.11 dell'atto di avvio).

\*\*\*\*\*

Sarà cura delle Strutture in indirizzo dare massima diffusione alla presente circolare.

Questa Direzione Centrale è a disposizione degli uffici in indirizzo per qualsiasi altro chiarimento. Essa assicurerà, inoltre, alle strutture centrali il supporto amministrativo necessario alla gestione della procedura. Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una email alla casella di posta elettronica [entrate.sviluppoeconomico@agenziaentrate.it](mailto:entrate.sviluppoeconomico@agenziaentrate.it).

LA DIRETTORE CENTRALE

Laura Caggegi

*Firmato digitalmente*